

al capo 1°) sembra possa ostare la circostanza che l'autorizzazione accordata all'Istituto con il decreto legge 7 agosto 1931, n. 1113, di emettere le polizze (solvibilità) a garanzia delle cauzioni degli esattori delle imposte dirette, è limitata alla gestione decennale che terminerà col 31 dicembre 1942. -

L'estensione di tale forma assicurativa nella costituzione delle cauzioni degli esattori nel decennio di gestione successivo, è perciò subordinata all'emanazione di altro provvedimento. -

Le prestazioni del dr. Rubini, di conseguenza, potrebbero diventare non più necessarie dopo il 31 dicembre 1942. -

Il Consiglio, sul conforme parere del Comitato Permanente, delibera che il contratto venga rinnovato per un biennio, a partire dal 1° gennaio 1940, durante il quale lo stipendio del Prof. Rubini sarà aumentato di L. 6.000 annue. -

IV - Costi polizza -

Premesso che i "costi polizza" attuali